

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 166 del 23 APR. 2010

Oggetto: Sentenza Tribunale Bn n. 565/010 - Atto di Precetto - Provincia di Benevento c/ Fata Assicurazioni S.p.A. - Recupero somme - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno ventitè del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	<b>ASSENTE</b>
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	<b>ASSENTE</b>
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti  
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



### LA GIUNTA

**Premesso** che con sentenza n.565/010 il Tribunale Bn rigettava l'opposizione al D.I. n. 559/08 promossa dalla Fata Assicurazioni S.p.A. nei confronti di questa Amministrazione, con condanna dell'opponente alle spese di lite come ivi quantificate;

**Con** determina n.252/010 si procedeva alla proposizione di atto di precetto in danno della Fata Assicurazione S.p.A. a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nell'azione di recupero di cui in premessa promosso da Provincia di Benevento c/ Fata Assicurazione S.p.A. e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 252/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Affari Legali  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Filomena Lazazzera)

### **LA GIUNTA**

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 252/010 ed autorizzare la costituzione nell'azione di recupero promossa da Provincia di Benevento c/ Fata Assicurazione S.p.A. ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Claudio Uccelletti)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 256 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 28 APR. 2010

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 28 APR. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 18 MAG. 2010  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 09 MAG. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO**, il 18 MAG. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

2 SETTORE Avvocature

SETTORE \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti

Nucleo di Valutazione

Conf. Capigruppo

il 1371 prot. n. \_\_\_\_\_

il 29.6.10 prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice civile del Tribunale di Benevento, dott. Antonietta Genovese  
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4278 R.G.A.C. anno 2008, passata in  
decisione all'udienza del 19.10.09, avente ad oggetto: fideiussione  
polizza fideiussoria, vertente

TRA

F.A.T.A. Assicurazione danni s.p.a., el.te dom.ta in Benevento, al Viale  
Mellusi 134, presso lo studio dell'avv. V.La Brocca, che la rapp.ta e  
difende giusta mandato a margine della citazione

Attore

E

Provincia di Benevento, el.te dom.ta in Benevento, presso la sede  
dell'ente, rapp.tata e difesa dall'avv. V.Catalano giusta mandato a  
margine della comparsa di risposta

E

Cricca Nunzio, Cricca Rosetta e Maglieri Donatina, el.te dom.t in  
Benevento, alla Via, presso lo studio dell'avv. M.L.Martuccio, che li  
rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di  
costituzione

Convenuti



Conclusioni: all'udienza del 19.10.09 le parti concludono come da verbale da intendersi qui interamente trascritto

#### Svolgimento del processo

La FATA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Provincia di Benevento per ottenere il pagamento della somma di € 10.021,21 a titolo di inadempimento agli impegni assunti con la polizza n. 181-09-6148954, in virtù della quale la compagnia assicurativa aveva garantito la Provincia nel rapporto da questa intrattenuto con Cricca Rosetta, beneficiaria del contributo POR Regione Campania 2000/2006. A sostegno dell'opposizione la Fata eccepiva la mancanza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'inoperatività della polizza e chiedeva di chiamare in causa Cricca Rosetta Cricca Nunzio e Maglieri Donatina.

I chiamati in causa sollevavano diversi rilievi.


Si è detto che l'opponente sostiene la scadenza del termine di operatività della polizza in data il 22.10.04: l'assunto è infondato.

Deve premettersi che La polizza fideiussoria si configura come contratto autonomo di garanzia.

Per tracciare la linea di demarcazione tra garanzie autonome e accessorie, secondo il criterio del carattere autonomo dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione garantita, si è detto che "mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo

si obbliga non tanto a garantire, ma, piuttosto, a tenere indenne il beneficiario del documento per la mancata prestazione del debitore spesso con una prestazione solo equivalente, non necessariamente corrispondente a quella dovuta".

La garanzia autonoma ha una funzione "indennitaria". Nel discostarsi, pur implicitamente, dall'opzione interpretativa che ritiene invocabile la c.d. decadenza del creditore ex art 1957 c.c., anche in presenza di fattispecie riconducibili alle garanzie di tipo autonomo, la S.C. ha distinto tra termine di decadenza, eventualmente fissato ai fini dell'escussione della garanzia e termine di scadenza dell'obbligazione di garanzia; ha sostenuto che, anche ove fosse accertato che le parti avessero inteso far coincidere la data di scadenza della garanzia, che ha il dichiarato scopo di determinarne l'estensione temporale, con il termine di decadenza per l'esercizio dei diritti derivanti dalla prestazione di garanzia, si sarebbe dovuto concludere per la nullità della pattuizione volta a fissare il termine decadenziale. Secondo la S.C., difatti, la coincidenza della scadenza dell'obbligazione garantita e di quella di garanzia, avrebbe reso eccessivamente gravoso per il creditore l'esercizio del diritto conseguente al contratto di garanzia. Non vi è dubbio che sussiste una difficoltà interpretativa delle clausole di delimitazione temporale della garanzia, le quali sarebbero suscettibili di incidere, per un verso, sull'oggetto dell'obbligazione di garanzia (delimitandone l'estensione), per l'altro, sulla sua limitazione temporale, fissando il termine (o



l'evento), decorso (o verificatosi) il quale, è preclusa l'escussione della garanzia.

Un conto è, infatti, disciplinare la durata della garanzia nel presupposto della possibilità per le parti di stabilire un termine per la scadenza della fideiussione, termine non necessariamente desumibile da quello eventualmente apposto all'obbligazione garantita, altro è disciplinarne la c.d. estensione, che serve solo a delimitare l'oggetto dell'obbligazione di garanzia soprattutto ove risulti agli inizi indeterminata (ma determinabile).

Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine di efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine e il termine di scadenza dell'obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione (ad esempio mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante) che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata".

L'escussione della garanzia non può prescindere dall'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione principale; nella specie, il termine di decadenza pattuito, di poco successivo al termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione garantita, rende di fatto eccessivamente difficile l'esercizio del diritto del creditore, obbligato, in


un arco temporale così ristretto, ad accertare l'inadempimento e a inoltrare una raccomandata al fideiussore.

In definitiva, per l'interpretazione delle clausole con cui si fissa il termine di efficacia della garanzia prestata, è opportuno ricordare che le clausole di delimitazione temporale, pur facendo riferimento (apparentemente) alla durata della fideiussione vadano intese non come deroga legale alla durata della fideiussione (e quindi dell'art. 1957 c.c.), bensì come indicazione dell'estensione oggettiva del rapporto di garanzia..

In particolare, nel caso in cui la garanzia assista delle obbligazioni che sorgeranno in un periodo determinato, si deve procedere con maggior cautela in quanto solitamente, in questo caso, il termine ha soltanto la funzione di determinare l'ambito oggettivo del rapporto di garanzia.

In definitiva, la clausola con la quale è stata limitata la escussione della garanzia al 22.10.04 non può essere considerata valida, ove ritenuto termine entro il quale escutere la polizza; la clausola va considerata invece come termine di validità temporale dell'impegno fideiussorio, poiché l'inadempimento non avrebbe potuto essere accertato prima dello scadere del termine per la realizzazione del progetto.

Il secondo rilievo, sollevata dalla FATA è quello per cui, dalla lettura degli atti processuali non emergerebbe la prova del presupposto in base al quale l'ente pubblico ha chiesto alla compagnia assicurativa l'emissione del decreto ingiuntivo, e precisamente la discordanza tra



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.

l'importo concesso a contributo e la spesa sostenuta dai beneficiari. In proposito, deve rilevarsi che, dalla polizza emerge che la compagnia assicuratrice " si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, formulata da parte dell'amministrazione, cui, pertanto, non potrà essere opposta alcuna eccezione, da parte della società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da Cricca Rosetta o da altri soggetti interessati

Il decreto ingiuntivo va dunque confermato, senza che possano essere esaminate le eccezioni sollevate dall'opponente nella memoria di cui all'art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., che non ha la funzione di precisare le domande e le eccezioni già proposte. Peraltro, la richiesta dell'ente pubblico non risulta prima facie abusiva e fraudolenta( come necessario per la proponibilità della sollevata eccezione), ma è ritenuta infondata dai beneficiari del contributo, con un accertamento ancora da effettuare, tra le suddette parti in causa. Nella presente controversia, tra le stesse non sono state avanzate domande dirette

Accertato dunque, il diritto dell'ente pubblico di richiedere la somma di cui al decreto ingiuntivo, occorre esaminare la domanda avanzata nei confronti dei chiamati in causa che, come emerge dalla lettura della polizza, è subordinata all'intervenuto pagamento da parte dell'assicuratore; nella specie è pacifico che alcun pagamento risulta ancora effettuato, per cui l'opponente nulla può chiedere, allo stato, ai contraenti, rimanendo altresì impregiudicata la questione relativa

all'esistenza o meno dell'inadempimento tra questi e la Provincia di Benevento.

Le spese seguono la soccombenza tra opponente e opposta. Vanno compensate tra l'opponente e i chiamati in causa

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dalla F.A.T.A. Assicurazione danni s.p.a., nei confronti della Provincia di Benevento e di Cricca Nunzio, Cricca Rosetta e Maglieri Donatina, avverso il decreto ingiuntivo n. 559/08, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione e la domanda di rivalsa
- 2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della Provincia di Benevento, che liquida in € 1500,00 per diritti, € 1500,00 per onorari, € 100,00 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cap come per legge
- 3) Compensa le spese tra l'opponente e i chiamati in causa

Benevento 11.3.10

IL Giudice

DEPOSITO IN CANCELLERIA

OSCO 22.3.10


*[Handwritten signature]*

Dott. A. Genovese-

*[Handwritten signature of Dott. A. Genovese]*

SENTENZA PUBBLICATA

IL 15 MAR. 2010



*[Handwritten signature]*

